



TRIBUNALE DI COSENZA
Ufficio della crisi d'impresa e dell'insolvenza

n. 65/2023 PU

Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, formato dai Magistrati:

dott.ssa Rosangela Viteritti

Presidente

dott.ssa Mariarosaria Savaglio

giudice rel.

dott.ssa Marzia Maffei

giudice

riunito in Camera di Consiglio, letta la proposta di concordato e il piano presentati da Consuleco s.r.l. unipersonale presentata in data 23 gennaio 2025 e successive integrazioni;

letto il parere del commissario giudiziale;

sentita la relazione del giudice delegato ha emesso

DECRETO

In data 10 luglio 24 il Tribunale, a seguito della domanda presente da Consuleco s.r.l. unipersonale, concedeva termine per il deposito della proposta di regolazione della crisi d'impresa.

A seguito delle modifiche normative intercorse il termine veniva prorogato in data 11.11.2024.

In data 23 gennaio 2025, scaduti i termini concessi dal Tribunale, la società depositava piano e della proposta di concordato preventivo con continuità aziendale indiretta, con previsione, nell'ambito della stessa, della transazione ex art. 88 CCII riguardo ai crediti tributari e contributivi.

Con parere ex art. 47 CCII, reso il 06.03.2025, il commissario giudiziale rimetteva all'attenzione del Tribunale talune criticità e il Tribunale invitava il ricorrente ad integrare la proposta.

Le integrazioni e i chiarimenti venivano rimessi al parere del commissario il quale chiedeva un'ulteriore rettifica della proposta,

Da ultimo in data 14..07.2025 veniva depositato il piano integrato e rettificato che veniva nuovamente sottoposto al parere del commissario, in quale in data 6 agosto 2025 depositava il proprio parere ex art. 47 CCII.

Tanto premesso il Tribunale, in merito ai controlli preliminari, osserva quanto segue:

- La società ricorrente è impresa assoggettabile alla liquidazione giudiziale in quanto presenta i requisiti di cui all'art. 121 CCII;
- La società si trova in uno stato di crisi, se non di insolvenza, dichiarato dalla stessa;
- La documentazione di cui all'art. 39 CCII risulta regolarmente prodotta.

La proposta concordataria presentata da Consuleco srl è un *"concordato preventivo in continuità aziendale indiretta"*, con contestuale proposta di trattamento dei crediti di natura fiscale ex art. 88 C.C.I.I. e prevedono il soddisfacimento parziale dei creditori, suddivisi in 6 classi.

Più nello specifico, la proposta si basa sulla manifestazione d'interesse all'affitto del ramo di azienda operativo della ricorrente da parte della E Waste s.r.l., società operante anch'essa nel campo della ricorrente, la quale garantirebbe la riattivazione dell'impianto industriale (fermo da diverso tempo) con un impegno finanziario pari ad euro 2.850.000.

La E Waste S.r.l. offre, in caso di prevalenza della sua offerta, un canone complessivo di euro 5.400.000 (oltre IVA, se dovuta), da corrispondere:

- euro 100.000, oltre eventuale IVA, all'omologazione del concordato, evento contestualmente al quale si dovrebbe procedere alla consegna dell'azienda alla E Waste s.r.l.;
- quattro mensilità di euro 65.000 ciascuna, oltre eventuale IVA, a decorrere dall'ottavo mese e fino all'undicesimo mese successivi all'omologa del piano e alla consegna dell'azienda (per un totale di euro 260.000, oltre IVA);
- quarantotto mensilità di euro 105.000 ciascuna, oltre eventuale IVA, a decorrere dal dodicesimo mese successivo all'omologazione del piano/consegna dell'azienda e per le restanti successive quarantasette mensilità (per un totale di euro 5.040.000, oltre IVA).

La E Waste s.r.l., inoltre, si impegna a garantire i pagamenti dei canoni di affitto di azienda mediante fideiussione assicurativa di euro 500.000, a effettuare lo smaltimento delle acque reflue presenti in azienda, per un costo stimato in euro 759.1703 e a non recedere dal contratto di affitto per tutta la procedura di concordato.

Sussistono i presupposti 91 CCII *"Il tribunale o il giudice da esso delegato, esclusivamente quando il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione,*

verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti”.

Per tale motivo il tribunale dispone che dell'offerta sia data pubblicità tramite procedura competitiva c.d. dell'invito a offrire che sarà effettuata dal commissario giudiziale, il quale potrà determinarsi se applicare modalità analogica o telematica con le seguenti previsioni:

- La base dell'offerta sarà quella determinata dall'offerta della società 
 - Eventuali offerte effettuate da altri soggetti saranno da considerarsi proposte irrevocabili ai sensi dell'art.1329 del codice civile;
 - Il commissario stabilirà i tempi per la presentazione delle offerte e per l'aggiudicazione, compatibili con la scadenza dei termini per l'espressione del voto e stabilirà le modalità, in caso di presentazione di più offerte, di una eventuale gara;
 - All'offerta sarà data pubblicità tramite la pubblicazione sul portale aste pubbliche, i canali pubblicitari dei gestori di aste pubbliche Ediservice S.r.l., facente parte della rete d'imprese Gruppo Edicom /Aste Giudiziarie inlinea Spa,/Fallco Zucchetti Srl/Astalegale Spa e tramite la pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale per almeno due volte nell'arco di 30 giorni;
 - La pubblicità telematica dovrà essere effettuata per almeno 30 giorni consecutivi;
 - Ulteriori modalità saranno poi concordate con il commissario.
- secondo la prospettazione contenuta nel ricorso, la proposta avanzata rappresenta la migliore ipotesi di soddisfacimento allo stato configurabile per la massa creditoria, con previsioni delle tempistiche di realizzo in tempi ragionevoli

In particolare la proposta del piano prevede la messa a disposizione di una provvista di euro 5.755.466 (5 anni):

- il pagamento integrale delle spese di ristrutturazione (i.e., le spese di giustizia e, nella percentuale del 75% prevista dall'art. 6, primo comma, lett. c), CCII, gli onorari dei professionisti che hanno assistito la Società ai fini della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda), entro i termini di cui al piano di cassa e in conformità con i relativi mandati professionali;
- il pagamento in misura integrale , nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, dei creditori ipotecari e dei dipendenti

